



CIG: 5108143CF1

CUP: B65E12000570008

**- CONTRATTO -**

per l'affidamento di un "CALORIMETRO PER TITOLAZIONE ISOTERMICA" da consegnare ed installare all'Istituto di Biofisica – U.O.S. di Palermo, del Consiglio Nazionale delle Ricerche,

FRA

l'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Genova (in seguito per brevità indicato anche "CNR-IBF"), codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, Via De Marini 6, 16149 Genova, rappresentato dal Dott. Giuseppe Zucchelli, nella sua qualità di Direttore, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 39 Prot. N. 50711 del 02/08/2012;

E

l'operatore economico " \_\_\_\_\_ " (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

a) che con Determina a contrarre del Direttore F.F. CNR-IBF Prot. N. 0001955 del 07/05/2013, è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per





l'acquisizione in economia di un CALORIMETRO PER TITOLAZIONE ISOTERMICA da **installare** all'Istituto di Biofisica – U.O.S. di Palermo, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Ugo La Malfa 153 – 90146 Palermo;

- b) che ai sensi del citato articolo 125, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., CNR-IBF ha indetto una procedura negoziata (Avviso di gara pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche), CIG 5108143CF1, CUP B65E12000570008, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di cui al precedente punto b);
- c) che, in base alle risultanze della predetta gara, riportate negli appositi verbali della Commissione Giudicatrice in data \_\_\_\_\_, l'offerta dell'operatore economico è risultata la prima nella graduatoria;
- d) che ai sensi del D. Lgs. 163/2006, sono state effettuate le verifiche del caso nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;
- e) che l'aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata all'operatore economico con lettera Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ pervenuta alla stessa data \_\_\_\_\_; e pertanto necessario procedere alla stipulazione del contratto di fornitura.

#### **PER TUTTO QUANTO PRECEDE**

si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento della fornitura.

#### **ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI**

Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse sopra riportate nonché i seguenti allegati:

- A. Offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;
- B. Capitolato Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di uno "CALORIMETRO PER TITOLAZIONE ISOTERMICA"(in seguito per brevità indicata anche come "fornitura") da installare all'Istituto id Biofisica U.O.S. di Palermo, del Consiglio Nazionale delle Ricerche,





Via Ugo La Malfa 153, 90146 PALERMO. Nella fornitura è inclusa la garanzia di assistenza tecnica, di cui al successivo Art. 6.

Alla consegna della fornitura, l'operatore economico si obbliga altresì':

- a rilasciare le bolle di consegna di tutti i materiali consegnati;
- a consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte i componenti che lo richiedano, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della Direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche ed integrazioni.
- a consegnare le schede tecniche e brochures illustrative delle singole apparecchiature consegnate;
- a consegnare manuali di istruzione per l'utilizzo delle singole apparecchiature consegnate, in lingua inglese e/o italiano.

### **ART. 3 – CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) - oltre I.V.A. ai sensi di legge – determinato in base all'Offerta economica formulata dall'operatore economico in sede di gara. L'importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l'operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico stesso e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I).

### **ART. 4 – TERMINE DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE**

L'operatore economico si impegna a consegnare ed installare la fornitura di cui trattasi entro \_\_\_\_\_ giorni solari (\_\_\_\_\_) decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del presente contratto





## **ART. 5 – MODALITA' DI RESA, RISCHIO E PROPRIETA'**

Si intendono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e scarico nonché l'installazione. L'operatore economico dovrà sostenere i rischi di possibili danni o perdita della fornitura durante il trasporto fino alla consegna della fornitura medesima.

La proprietà della fornitura passerà alla Stazione appaltante alla consegna della stessa nel luogo di cui all'Art. 2 del presente contratto

## **ART. 6 – GARANZIA DI ASSISTENZA TECNICA**

L'operatore economico dovrà fornire il Servizio di assistenza tecnica on-site della fornitura per un periodo minimo di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesi, a decorrere dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione.

## **ART. 7 – RISCONTRO DELLA REGOLARITA' DELLA FORNITURA**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro trenta giorni solari dalla consegna della fornitura, procederà ad avviare il riscontro della regolarità della fornitura al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, rilasciando apposita attestazione di regolare esecuzione quando risulti che l'operatore economico abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'operatore economico per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di riscontro di regolarità di cui trattasi.

## **ART. 8 – PENALITA'**

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna stabilito all'articolo 4 del presente contratto, l'operatore economico si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, per ogni giorno di calendario successivo e continuo di ritardo, senza pregiudizio dei maggiori danni e spese conseguenti al ritardo.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.





L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore del corrispettivo di cui all'Art. 3 del presente contratto al netto dell'IVA; resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l'operatore economico possa accampare pretese di sorta.

#### **.ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) dichiarato in sede di gara, al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.





Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento della fornitura, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguita la fornitura.

### **ART. 10 – GARANZIA DI ESECUZIONE**

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'operatore economico ha costituito una garanzia, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 163/2006, costituita alternativamente mediante:

- fidejussione bancaria, rilasciata da azienda di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 377 e s.m.i.;
- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (art. 1 Legge 348/1982).

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### **ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni di calendario dall'emissione dell'attestato di regolare esecuzione.

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali,





degli adempimenti di legge (p.es. DURC) nonché a fronte della presentazione, unitamente alla fattura, della Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

L'operatore economico potrà emettere la fattura riportante:

a) intestazione:

ISTITUTO DI BIOFISICA DEL CNR  
U.O.S. PALERMO  
VIA UGO LA MALFA 153  
90146 PALERMO  
P. IVA: 0211831106

b) il CIG (Codice Identificativo Gara);

c) il riferimento al presente contratto;

e) l'aliquota IVA ai sensi di Legge;.

f) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

## **ART. 12 – OSSERVAZIONE DI LEGGI, DECRETI,REGOLAMENTI**

L'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la fornitura. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

L'operatore economico, oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, è tenuto altresì, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;





- del D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, “Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
- del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture””.
- delle norme del codice civile per quanto applicabili.

L'operatore economico si impegna infine al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 “Testo unico Sicurezza Lavoro” e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra, l'operatore economico è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai suoi dipendenti nonché a se stesso, ed è tenuto al risarcimento degli stessi.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura.

L'operatore economico si impegna a sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il Consiglio Nazionale delle Ricerche stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto della fornitura.

A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'operatore economico risulta in possesso di polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa dalla Compagnia

## **ART.13 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**





L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Ufficio di supporto tecnico-amministrativo ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

#### **ART.14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi.

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o della fornitura nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

#### **ART. 15 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi.

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o della fornitura nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

#### **ART. 16 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'operatore economico elegge il proprio domicilio in

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_.

L'operatore economico ha obbligo di comunicare alla Stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

L'operatore economico dichiara che il proprio domicilio fiscale è in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita IVA





Per ogni controversia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua applicazione, interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il **Foro di Genova**.

#### ART. 17 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

La competenza arbitrale è esclusa.

#### ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all'operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale, ed eventuali adempimenti di legge, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Il presente contratto si compone di numero \_\_\_\_\_ pagine e diciotto articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.

Genova , lì.....

*Il DIRETTORE F.F. CNR-ISTITUTO DI BIOFISICA  
(Dr. Giuseppe Zucchelli)*

....., lì \_\_\_\_\_ *L'operatore economico.....  
(Nome e cognome del firmatario)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, legale rappresentante dell'operatore economico \_\_\_\_\_, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli Artt. 4 (termine di consegna), 5 (Resa, rischio e proprietà), 6 (Garanzia di assistenza), 8 (Penali),





10 (Risoluzione del contratto), 12 (Modalità di pagamento), 13 (Osservazione di leggi, decreti e regolamenti), 14 (Tracciabilità dei flussi), 16 (Foro competente).

....., li \_\_\_\_\_

*L'operatore economico.....*

*(Nome e cognome del firmatario)*

